

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di telecamere nell'area interna ed esterna del bar e del ristorante La Rosa dei Venti:

- Visto il Regolamento UE n. 2016/679 ed il Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
- Visto il “Provvedimento generale della Videosorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010;
- Preso atto dell'art. 3.1 di detto provvedimento che prevede:
 - un'informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
 - l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui già all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- Viste le Linee Guida n. 3/2019 del EDPB;

Tutto ciò premesso, la Club House s.r.l., adotta e delibera il seguente “Regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'esterno della sede sita in Monfalcone (GO), viale Consiglio d'Europa n. 38.

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE NELL'AREA INTERNA ED ESTERNA DEL RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI

Art. 1 Finalità

Il Titolare vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per ragioni di sicurezza. La videosorveglianza è uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell'azione e degli interventi di chi è preposto a tutelare le esigenze di sicurezza.

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Richiamandosi integralmente alla documentazione tecnica allegata, in via sommaria si evidenzia che:

- il sistema si compone di una rete di telecamere fisse, speed home (è disattivato il sistema di inseguimento e brandeggio). Le telecamere inquadrano e registrano le seguenti aree: area interna ed esterna del ristorante La Rosa dei Venti come da piantina allegata.
- le videocamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le immagini sono visibili presso una postazione centrale di controllo e sono installate nelle zone indicate nella relativa piantina, coi relativi coni di ripresa.
- Le immagini possono essere visionate solo da personale autorizzato anche in remoto.

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Il Titolare del trattamento è responsabile della gestione e del trattamento delle immagini che vengono conservate per un massimo di 7 giorni come da idoneo provvedimento autorizzativo del Garante per la protezione dei dati personali. Vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dalla struttura ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante Nazionale ed Europea. *Il Responsabile, nella persona di Andrea Cugola, custodisce le chiavi per l'accesso al locale, in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.* Il Responsabile designa e nomina i soggetti autorizzati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Alle immagini possono accedere soltanto i soggetti autorizzati su apposito incarico ricevuto dal Titolare.

Per l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE, i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati già in sede di informativa minima.

Art. 4

Principio di minimizzazione dei dati

Il trattamento effettuato mediante il servizio di videosorveglianza è improntato ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere vengono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare, diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo, in riferimento al rapporto di lavoro, la Marina ha sottoscritto regolare accordo sindacale. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Reg. UE n. 2016/679 ed ai provvedimenti di carattere generale del Garante.

Art. 5

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

L'autorizzato della videosorveglianza potrà provvedere a registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al Titolare / Responsabile – da individuarsi nella persona del Sig. Andrea Cugola, qualora le immagini contengano fatti che possano portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi, in deroga a quanto prescritto nelle modalità di ripresa di cui all'articolo 4, l'autorizzato potrà procedere a comunicare le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo agli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria che potrà, in autonomia, accedere al sistema. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Art. 6

Conservazione delle immagini e custodia su supporti magnetici od ottici

Le immagini vengono registrate e conservate per un periodo massimo di 7 giorni in forza di idoneo provvedimento autorizzativo del Garante per la protezione dei dati personali. Decorso tale termine le riprese vengono cancellate automaticamente.

Art. 7

Informativa

La struttura con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informa dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti, gli utenti, i dipendenti al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio all'interno della struttura.

Il presente Regolamento viene pubblicato e una copia può essere richiesta per email o pec : clubhouseamarinalepanto.it .

L'informativa minima viene apposta prima dell'accesso nel cono di ripresa, unitamente alle informazioni base già anticipate nelle Linee Guida n. 3/2019 del EDPB. L'informativa integrale, invece, viene pubblicata sul sito della struttura ed è accessibile agli utenti e agli altri soggetti interessati. In ogni caso, una copia può essere richiesta presso l'Ufficio in Via c.d'Europa 38 . La medesima informativa e il presente Regolamento potranno essere integrati o modificati con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Art. 8

Disposizioni attuative e di rinvio

Per tutto quanto non risulti qui disciplinato, si rinvia a quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 ed ai Provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali Nazionale e all'EDPB.

Monfalcone , 13/12/2023